

Determinazione fondo rischi contenzioso: escluso il controllo a campione

Scritto da Interdata Cuzzola | 09/12/2024

La determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente (così come, del resto, delle partite creditorie e debitorie tra Ente e società partecipata addirittura, come detto, con una più rigorosa asseverazione: art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 124/2024/VSG, depositata il 4 dicembre 2024.

È dunque da escludere un controllo a campione; al contrario, la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite: come si è visto è lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica "verifica", che non si limiti all'espressione di un mero giudizio.

D'altro canto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che *"La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento"* e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *"di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie."* (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR/PARI).